

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2148

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA,
PAGANO e TESSITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2003

Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento
del fenomeno del precariato docente

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione del reclutamento dei docenti e del precariato deve essere e analizzata con riferimento alle principali scelte legislative operate fino ad oggi dal governo Berlusconi:

- il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

- la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

- la legge 28 marzo 2003, n. 53 «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale».

La situazione nel settore, dopo l'approvazione della legge 3 marzo 1999, n. 124, e la riattivazione del sistema concorsuale che ha portato negli anni 2001 e 2002 alla nomina di oltre 60.000 operatori scolastici, è stata caratterizzata dai seguenti avvenimenti:

1) Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha sancito il principio di un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione conseguita tramite le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), rinviando la quantificazione del punteggio ad un successivo decreto interministeriale.

2) Il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 269, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001) ha individuato in trenta punti tale punteggio aggiuntivo.

3) Nel luglio 2001 il governo Berlusconi con il citato decreto-legge n. 255 del

2001, in un quadro di modifiche del sistema delle graduatorie ha eliminato la quinta fascia e unificato la terza e la quarta, prevenendo, tra l'altro, l'equiparazione dei punteggi per i servizi prestati nelle scuole paritarie a quelli statali.

4) Il decreto direttoriale 12 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale-concorsi ed esami n. 14 del 19 febbraio 2002 ha confermato tale punteggio aggiungendo, per i candidati provenienti dalle SISS la contestuale valutazione dei servizi prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione. Tale doppia valutazione è stata poi eliminata in seguito ai ricorsi.

5) Il governo Berlusconi, che ha dovuto procedere alle nomine nella misura di sessantamila unità stabilita nei contingenti (2000-2001; 2001-2002) deliberati dal governo di centro sinistra, per l'anno scolastico 2002-2003, ha bloccato totalmente il sistema delle nomine in ruolo omettendo di individuare il contingente, come invece previsto dalla citata legge n. 124 del 1999.

È, dunque, del tutto evidente che la modifica del sistema delle fasce operato dal citato decreto-legge n. 255 del 2001 ha finito col creare un inaccettabile sovvertimento di un sistema regolamentato dalla legge n. 124 del 1999, sulla base di diritti acquisiti: in primo luogo quello della priorità di nomina conseguente al requisito di aver svolto servizi di insegnamento nella scuola statale, cioè con procedure concorsuali e in condizioni spesso disagiate.

Alimentare la guerra tra le varie categorie di precari finisce, infatti, col far perdere di vista la scelta essenziale di questo governo: la riduzione del numero degli insegnanti prevista dalla legge finanziaria 2002 e ribadita

dalla legge finanziaria 2003, e la mancata immissione in ruolo gli aventi diritto.

Il governo, che nella prima fase aveva fatto intendere di privilegiare i frequentanti le SSIS, anche perchè sembravano costituire il terreno strategico favorevole alle ipotesi di chiamata diretta, sotto la pressione esercitata dai precari in servizio e dai vincitori di concorso ordinario ha cambiato improvvisamente linea, sconfessando la tesi del punteggio aggiuntivo attribuito in esclusiva alla SSIS.

Tale manovra è iniziata nella seduta della VII commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato, del 16 ottobre 2002, quando è stato approvato un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza di centro destra, con il quale il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, impegna il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare il medesimo punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

Alla Camera, in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione musicale, il 20 novembre 2002 è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti riconoscendo un valore aggiuntivo ai servizi prestati, valutando tutti i titoli di studio e di cultura e valorizzando i percorsi di formazione e specializzazione universitaria.

Il presente disegno di legge vuole disciplinare correttamente la materia: prevede, tra l'altro, il raddoppio del punteggio per i servizi prestati nelle scuole statali e la messa a disposizione di un contingente di posti ai futuri specializzati in sede universitaria, per opporre un'alternativa valida alla aberrante ipotesi di chiamata diretta che è presente nell'articolo 5 della citata legge delega n. 53 del 2003.

Nella valanga di ordini del giorno presentati e accolti dalla Camera in occasione dell'approvazione della legge delega ve ne sono alcuni che prevedono di fatto l'annullamento del punteggio aggiuntivo ai candidati provenienti dalle SSIS. Si tratta con tutta evidenza solo dell'ultimo atto di questo balletto poco edificante compiuto dal Governo e dalla maggioranza parlamentare.

Noi confermiamo la validità delle scelte compiute nella legge n. 124 del 1999 che si propongono di tutelare in maniera equilibrata gli interessi delle diverse categorie, e stigmatizziamo la scelta del Governo di ridimensionare l'organico per privatizzare più agevolmente il servizio scolastico.

Infatti agli 8.500 posti tagliati nell'anno scolastico in corso si aggiungeranno i 12.000 del prossimo anno e i 12.000 di quello successivo. Occorre, a nostro avviso, riconoscere chiaramente che contro l'attacco all'integrità della scuola pubblica, in atto anche attraverso le forme di precarizzazione di massa che si vogliono cronicizzare, l'unico obiettivo che può veramente unire le varie categorie di aspiranti docenti e produrre risultati concreti è quello di ripristinare l'automatismo annuale nell'individuazione dei posti destinati alle nomine a tempo indeterminato.

È evidente che non possiamo fornire alcun sostegno a posizioni ciecamente corporative che ignorano gli obiettivi di politica scolastica perseguiti dalla destra e che cercano unicamente di far prevalere la logica del più forte.

La legge n. 124 del 1999, contro cui si è battuto il centro destra quando era all'opposizione, si poneva proprio l'obiettivo di eliminare il fenomeno del precariato che dequalifica e penalizza la scuola pubblica.

Per il superamento del filtro governativo sulle nomine, frutto della politica di austerità necessaria per l'ingresso dell'Italia nell'Europa, oltre che con ulteriori specifiche misure, si muove il presente disegno di legge. Si tratta di un progetto aperto al confronto parlamentare convinti come siamo che la qualità della scuola pubblica si gioca, anche e soprattutto, sulla qualità delle politiche di formazione e reclutamento dei docenti.

Gli obiettivi che si propone il presente testo di legge sono, pertanto, i seguenti:

1) incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti ripristinando il sistema dell'automatismo nella messa a disposizione annuale dei posti vacanti. Tali obiettivi sono ignorati negli ordini del giorno di maggioranza (articolo 1, comma 1);

2) rifiuto di ogni ipotesi di chiamata diretta, e trasformazione graduale delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (articolo 2, comma 3);

3) raddoppio della valutazione dei servizi prestati nelle scuole statali, ciò per riequilibrare la collocazione in graduatoria dei precari storici sia rispetto agli aspiranti provenienti dalle SSIS sia rispetto a quelli provenienti dalle scuole private ignorati negli ordini del giorno della maggioranza (articolo 1, comma 2);

4) messa a disposizione di una percentuale dei posti del concorso ordinario per gli abilitati in sede di formazione universitaria (articolo 2, comma 1);

5) inserimento degli attuali idonei, con l'attuale punteggio, nelle prossime graduatorie del concorso ordinario (articolo 2, comma 2);

6) blocco dell'operazione di smantellamento dell'organico della scuola pubblica (articolo 2, comma 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Determinazione degli organici e dei servizi)

1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si applica al servizio prestato nelle scuole paritarie.

Art. 2.

(Reclutamento e nomine).

1. Il 50 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito l'abilitazione presso le università. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte

dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque successivamente all'aggiornamento effettuato con l'inserimento degli abilitati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per l'ammissione dei possessori della laurea di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 3.

(Insegnanti di sostegno)

1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 n. 124 del 1999.

Art. 4.

(Abilitazione).

1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15.490.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.